



COMUNE DI MEZZOJUSO
(Città Metropolitana di Palermo)

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI
IN FAVORE DI VITTIME DELLA CRIMINALITÀ A CAUSA DI
ESTORSIONE O DI USURA**

INDICE

Articolo 1 Finalità ed oggetto

Articolo 2 Destinatari

Articolo 3 Contributo

Articolo 4 Condizioni e presupposti per il riconoscimento del contributo

Articolo 5 Istanze e procedimento

Articolo 6 Penalizzazioni

Articolo 7 Divieto di cumulo dei benefici

Articolo 8 Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità ed oggetto

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione la lotta alla mafia ed alla criminalità, in concorso con le istituzioni della Repubblica, nella consapevolezza della necessità di sostenere efficacemente, con l'erogazione di benefici nella misura e nella forma stabilita, lo sforzo della comunità cittadina per la liberazione da ogni forma di violenza criminale che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile, istituisce misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati di estorsione ed usura commessi sul territorio comunale dalla criminalità, volte a prevenire e contrastare i fenomeni del condizionamento e dell'assoggettamento all'influenza mafiosa.

Art. 2 – Destinatari

1. Agli effetti del presente Regolamento deve intendersi per vittima della criminalità, anche in riferimento ed in analogia alle previsioni di cui all'art. 1 lettera a) della Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2001/220/GAI e a tutto il corpo legislativo nazionale e regionale formatosi nel tempo a partire dalla l.r. 14 settembre 1999 n. 20 e ss.mm.ii. in materia di contrasto alla mafia e sostegno alla vittime, chiunque, residente nel territorio comunale, abbia presentato esposto-denuncia o querela alla competente autorità per aver subito un pregiudizio, fisico o mentale, essendo stato destinatario di atti intimidatori e richieste estorsive nonché danni materiali, a seguito di reati riferibili all'estorsione ed all'usura ed ha collaborato con la giustizia fornendo elementi decisivi per la ricostruzione e l'accertamento dei fatti e per l'individuazione e/o la cattura dell'autore o degli autori.

2. Sono esclusi dall'accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento tutti coloro che hanno riportato condanna, anche non passata in giudicato, che hanno procedimenti penali in corso per reati associativi nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152; coloro che siano stati sottoposti a misure cautelari e/o di prevenzione personale e/o patrimoniale.

Art. 3 – Contributo

1. Nei confronti dei soggetti innocenti che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, politica, sindacale, sociale o culturale ed in particolare quanti esercitando regolarmente in qualsiasi forma un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque

economica, ovvero una libera arte o professione, risultino vittime di azioni ed eventi criminali relativi ai reati di estorsione ed usura e/o per questo subiscano danneggiamenti di beni mobili ed immobili e loro pertinenze, di autovetture o altri mezzi di trasporto od anche di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati o l'interruzione o la compromissione dell'attività imprenditoriale o aziendale che ivi si svolge, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, l'Amministrazione Comunale riconosce un contributo annuo pari al 100% di quanto dovuto, per quell'anno, dalla vittima per un periodo di anni cinque in relazione ai seguenti tributi e tariffe di competenza comunale:

- imposta municipale propria (IMU), con esclusivo riferimento agli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività nonché per quelli in proprietà del soggetto richiedente;
- taxa su servizi indivisibili (TASI), con esclusivo riferimento agli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività nonché per quelli in proprietà del soggetto richiedente;
- taxa sui rifiuti (TARI), con esclusivo riferimento agli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività nonché per quelli in proprietà del soggetto richiedente;
- canone per consumo idrico, con esclusivo riferimento agli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività nonché per quelli in proprietà del soggetto richiedente;
- taxa per l'occupazione suolo pubblico;
- imposta comunale sulla pubblicità.

2. Il contributo di cui sopra è concesso su istanza degli interessati con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo, previa istruttoria ed accertamento dei requisiti dei richiedenti a cura del Servizio Sociale in collaborazione con il Servizio Tributi del Comune.

Art. 4 – Condizioni e presupposti per il riconoscimento del contributo

1. Il beneficio di cui al presente regolamento è concesso su istanza degli interessati a condizione che:

- a) non abbiano aderito o abbiano cessato di aderire alle richieste estorsive e/o usurarie ed abbiano sporto alla competente autorità circostanziate notizie di reato o esposto-denuncia o querela, fornendo elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti/atti indicati, in via esemplificativa, al

precedente articolo perpetrati a loro danno e per l'individuazione o la cattura degli autori;

b) non abbiano in alcun modo concorso nel fatto/atto delittuoso lesivo o in reati a questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale e che al tempo dell'evento e successivamente non risultino proposti o sottoposti a misure cautelari e/o di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione ai sensi delle Leggi 28 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, né risultino destinatari di provvedimenti che dispongano divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli artt. 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima Legge n. 575/1965, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) siano stati riconosciuti beneficiari della sospensione dei termini di cui all'art. 20 della L. 23-2-1999 n. 44.

2. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma va documentato da attestazione del Prefetto o dell'Autorità Giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale. Le condizioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, vanno attestate da certificato penale del casellario giudiziario ai sensi dell'art 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ovvero, alternativamente, da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarazione che è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 71 dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

3. Nel caso in cui, successivamente alla concessione dei benefici di cui al precedente art. 3, intervengano provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e/o degli organi di polizia che accertino un diverso comportamento della vittima rispetto a quanto previsto dal precedente art. 2, l'Amministrazione Comunale, accertata ed acclarata la decadenza del regime di favore, procede al recupero dei benefici concessi. Il medesimo obbligo di recuperare i benefici concessi sussiste anche qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo.

Art. 5 – Istanze e procedimento

1. Il beneficio di cui al precedente regolamento avviene, previo accertamento dei requisiti dei richiedenti e dietro presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza. L'istanza, resa in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., dovrà riportare:

- le generalità del richiedente il codice fiscale, l'indirizzo, la descrizione dell'attività esercitata ed il danno subito e di non aver riportato condanne né di avere procedimenti penali in corso per reati associativi nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non siano stati proposti o sottoposti a misure cautelari e/o di prevenzione personale e/o patrimoniale o abbiano in corso procedimenti per la loro applicazione;
- tutti gli elementi necessari per quantificare l'importo dei tributi locali per i quali è commisurato il contributo.

2. In sede di istruttoria preliminare vengono valutate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione nonché i presupposti rilevanti per il riconoscimento del beneficio; ove necessario, l'ufficio provvede anche alla richiesta di elementi informativi ed eventuale documentazione integrativa mediante l'acquisizione diretta delle attestazioni dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per l'ottenimento del beneficio, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

3. Le istanze vengono esitate in ordine cronologico di presentazione.

4. Ai richiedenti è data comunicazione formale della concessione del beneficio ovvero del mancato accoglimento con il motivo espresso del rigetto entro 15 giorni dalla data di adozione del provvedimento, anche se in corso di pubblicazione.

Art. 6 – Penalizzazioni

1. Al soggetto vittima delle azioni criminose di cui all'art. 3 che non abbia informato l'Autorità Giudiziaria o di polizia ovvero senza che abbia fornito ogni utile collaborazione o è accusato del reato di favoreggiamento nella circostanza aggravante della mafia, l'Amministrazione Comunale, nel caso di concessioni di sua competenza per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici nel territorio comunale, applica la revoca delle medesime concessioni, salvo diverse disposizioni di Legge.

2. La stessa revoca si applica agli autori delle azioni criminose di cui al precedente art. 3. L'applicazione di tali misure avviene a seguito di definitivo accertamento di responsabilità con

sentenza passata in giudicato.

Art. 7 – Divieto di cumulo dei benefici

1. I benefici economici contemplati dal presente regolamento, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

2. In caso di concorso di benefici economici in ragione delle medesime circostanze da parte della Regione Siciliana o dell'Ente Provincia Regionale, di importo inferiore rispetto a quello previsto dal presente regolamento, tali somme saranno detratte dall'intervento comunale.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare che ne disporrà l'approvazione, sarà pubblicato all'albo comunale per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione.